



La Fatturazione Elettronica in Italia

Rimini, 19 dicembre 2018

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'evoluzione della normativa nazionale

Il **D. Lgs. n. 52/2004** recependo la Direttiva 2001/115/CE del 20 dicembre 2001 riscrive **l'art. 21** del DPR n. 633/72 prevedendo al comma 1 la possibilità di emettere in alternativa alla fattura cartacea la fattura elettronica

L'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica sono rispettivamente garantite mediante l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del ***riferimento temporale e della firma elettronica qualificata*** dell'emittente o mediante ***sistemi EDI*** di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di autenticità e integrità, nonché dall'assenza di ***macroistruzioni*** o ***codici eseguibili***

Accanto alle tradizionali modalità di invio (consegna e spedizione) viene prevista anche la «trasmissione per via elettronica» utilizzabile previo accordo con il destinatario

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'evoluzione della normativa nazionale

La Legge 244/2007 (LF 2008)

- ❖ obbliga i fornitori ad adottare il formato elettronico nella gestione delle fatture (emissione, trasmissione, e conservazione) e le PA a riceverle in questo formato;
- ❖ obbliga le PA a non accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né a procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica;
- ❖ istituisce il "Sistema di Interscambio" delle fatture elettroniche



Il DM 55/2013 individua le regole tecniche da adottare per le gestione del processo nonché i termini da cui decorrono gli obblighi di utilizzo della e-fattura



Dal 6 giugno 2014 Ministeri, agenzie Fiscali e Enti di previdenza ed assistenza sociale non potranno accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'evoluzione della normativa nazionale

L'art. 1, comma 325, della legge n. 228/2012, nel recepire le novità apportate dalla direttiva 2010/45/UE, introduce nell' art. 21, comma 1, del DPR n. 633/1972 fornendo una **definizione della fattura elettronica**, definita come « (...) **la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico.** (...) *La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente*»

«Da tale specifica previsione discende che, **circostanza determinante per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee** non è, di per sé, il tipo di formato originario ... utilizzato per la sua creazione ... **bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta ed accettata dal destinatario**» (Circ. 18E/2014)

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'evoluzione della normativa nazionale

Il D. Lgs n. 127/2015, in attuazione della delega fiscale di cui alla legge n. 23/2014, dispone la possibilità per i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni **effettuate dal 1° gennaio 2017, di optare** per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate mediante il Sistema di Interscambio dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, prevedendo una serie di agevolazioni (riduzioni dei termini decadenziali di accertamento, esonero dallo Spesometro, rimborsi IVA in via prioritaria ecc.)

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'evoluzione della normativa nazionale

La Legge n. 205/2017 – art. 1, **comma 909** - modificando l'art. 1, comma 3 del D.Lgs. N. 127/2015 introduce l'obbligo **a decorrere dal 1° gennaio 2019** di **fatturazione elettronica** – utilizzando il **Sdi** – per **tutte le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi** effettuate **tra operatori residenti, stabiliti nel territorio dello Stato (B2B e B2C)**

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'evoluzione della normativa nazionale

Il **Provvedimento** direttoriale, con relative **specifiche tecniche**, del **30 aprile 2018** fornisce regole di dettaglio in ordine a:

- a) **cosa è** la FE tra privati e qual è il suo **contenuto informativo obbligatorio**
- b) **come si trasmette** la FE al SdI e quali **controlli** vengono da questo eseguiti
- c) **come si riceve** la FE dal SdI
- d) qual è la **data di emissione** e la **data di ricezione** della FE
- e) come devono essere emesse le **note di variazione ex art. 6, co. 8, d.Lgs. n. 471/97**
- f) come possono operare gli **intermediari**
- g) i **servizi offerti dall'AE** (compreso quello *di generazione del QR-Code, registrazione dell'indirizzo telematico e di conservazione elettronica delle fatture*) per rendere semplice, pratico e poco oneroso il processo di FE, riducendo il rischio di errori

I CORRISPETTIVI TELEMATICI

La cronologia degli obblighi di comunicazione

ART. 2 DECRETO LEGISLATIVO N. 127/2015 e succ. modifiche

Soggetti che effettuano operazioni ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/1972

Dal 1.01.2017 - Corrispettivi telematici opzionali (*registratori telematici*)

✓ Provvedimento **28.10.16**

Dal 1.04.2017 - Corrispettivi telematici obbligatori – *distributori automatici*:

✓ Provvedimento **30.06.16** e Provvedimento **30.03.17**

Dal 1.07.2018 - Corrispettivi telematici obbligatori – *carburanti*:

✓ Provvedimento **28.05.18**

Dal 1.07.2019 - Corrispettivi telematici obbligatori – *soggetti con VA > € 400.000*

Dal 1.01.2020 - Corrispettivi telematici obbligatori per tutti gli operatori salvo specifiche esclusioni in ragione della tipologia di attività esercitata da stabilire con decreto del MEF

STRATEGIA

Perché la fatturazione elettronica (e i corrispettivi telematici)

Indirizzi dell'**OCSE** - “Tax Compliance by Design – Achieving improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective” (report del 2014)

- ✓ Nuovo ruolo delle Amministrazioni fiscali: da mero ricevitore passivo di dichiarazioni fiscali, che vengono sottoposte a controlli ex post, a quello di **“facilitatore attivo” di tax compliance mediante l’acquisizione e la processabilità – in tempo reale – delle informazioni riguardanti le transazioni commerciali e i connessi pagamenti operati dalle aziende nel B2B e nel B2C.**
- ✓ Muovendosi verso una più completa **filiera digitale delle informazioni e dei pagamenti**, è peraltro dimostrato che si possono migliorare i processi di business e ottenere significativi risparmi sui costi di gestione aziendale.

STRATEGIA

Perché la fatturazione elettronica (e i corrispettivi telematici)

D. LGS N. 127/2015 - ART. 4 - SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'[articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

- a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;*
- b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;*
- c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.*

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), fatta salva la tenuta del registro di cui all'[articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#). L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'[articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#).

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

STRATEGIA

Perché la fatturazione elettronica (e i corrispettivi telematici) NOVITÀ DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 119/2018 APPROVATO DALLA CAMERA IL 13.12.2018

Art. 4.- (Semplificazioni amministrative e contabili)

1. A partire dalle operazioni IVA 2020, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi del l'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

- a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633;
- b) liquidazione periodica dell'IVA;
- c) dichiarazione annuale dell'IVA.

2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati pro- posti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Con provvedimento del direttore del l'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ambito soggettivo

**SOGGETTI OBBLIGATI ALL'EMISSIONE
DELLA FE DAL 1 GENNAIO 2019**

I SOGGETTI PASSIVI RESIDENTI

I SOGGETTI PASSIVI STABILITI

**I SOGGETTI PASSIVI IDENTIFICATI SONO
STATI ESCLUSI DALL'ART.15 DEL DL
119/2018**

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ambito soggettivo

SOGGETTI ESONERATI DALL' EMISSIONE DELLA FE

I SOGGETTI PASSIVI CHE RIENTRANO NEL
REGIME DI VANTAGGIO - D.L. 98/2011

I SOGGETTI PASSIVI CHE APPLICANO IL
REGIME FORFETTARIO - LEGGE 190/2014

I "PICCOLI" PRODUTTORI AGRICOLI
ESONERATI DAGLI ADEMPIMENTI EX ART.34,
C. 6, DPR 633/1972

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

AMBITO SOGGETTIVO – ALTRE IPOTESI DI ESONERO
NOVITÀ DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 119/2018
APPROVATO DALLA CAMERA IL 13.12.2018

Articolo 10-*bis*.

(Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)

1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

AMBITO SOGGETTIVO – ALTRE IPOTESI DI ESONERO **NOVITÀ DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 119/2018** **APPROVATO DALLA CAMERA IL 13.12.2018**

Articolo 10.

(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)

01. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opposizione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta ».

02. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari.

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Abrogazione dello spesometro

Art. 1, comma 916, legge 205/2017

Obbligo fatturazione
elettronica a partire dal
01.01.2019

ABROGAZIONE

~~Comunicazione dei dati
delle fatture emesse e
ricevute (art. 21 DL
78/2010)~~

«ESTEROMETRO»

Comunicazione dati operazioni transfrontaliere

Art. 1, comma 3 bis, legge 127/2015 - Provv. 30.04.2018

Dal 1° gennaio 2019



LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Autofatturazione (art. 6, co. 8, D.Lgs. 471/1997)

Provvedimento 30 aprile 2018

Per la regolarizzazione dell'operazione secondo le lettere a) e b) di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il cessionario/committente trasmette l'autofattura al Sdl

La trasmissione dell'autofattura al Sdl sostituisce l'obbligo, di cui all'articolo 6, comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente

LA FATTURA ELETTRONICA

Attenuazione del regime sanzionatorio nel primo semestre 2019

ART. 10 DL 119/2018 – modifica art.1, comma 6, D. Lgs. 127/2015

SANZIONI EX ART. 6 D.LGS 471/1997

LATO ATTIVO: EMISSIONE FATTURA NON IN FORMATO ELETTRONICO
Violazione degli obblighi inerenti alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA: sanzione 90% ÷ 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato

NESSUNA SANZIONE se FE è emessa entro il termine della liquidazione periodica

SANZIONE ridotta al 20% se FE è emessa entro il termine della liquidazione IVA del periodo successivo

LATO PASSIVO: DETRAZIONE IN BASE A FATTURA NON ELETTRONICA
Illegittimità della detrazione: sanzione 90% dell'ammontare della detrazione compiuta

ESTENSIONE MORATORIA AL 30.09.2019 PER GLI OPERATORI MENSILI
(DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 119/2018)

LA FATTURA ELETTRONICA

Semplificazione in tema di emissione delle fatture

ART. 11 DL 119/2018 – modifiche art. 21, commi 2 e 4, DPR n. 633/72

ART. 21 comma 2:

«La fattura contiene le seguenti indicazioni:

[.....]

g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura»

ART. 21 comma 4:

«La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6»

Le modifiche hanno valenza generale e si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019

Non incidono sull'esigibilità dell'imposta e la conseguente liquidazione

LA FATTURA ELETTRONICA

Semplificazione in tema di emissione delle fatture

ART. 11 DL 119/2018 – modifiche art. 21, commi 2 e 4, DPR n. 633/72

PROBLEMA: IL TRACCIATO XML NON CONTIENE IL CAMPO «DATA OPERAZIONE»



POSSIBILI SOLUZIONI

IPOSTESI N. 1:

Interpretazione letterale della norma: modifica tracciato XML con introduzione campo «data operazione» + conseguente modifica SW gestionali e di predisposizione FE

IPOSTESI N. 2:

Interpretazione flessibile della norma: compilazione della FE con «data fattura» sempre coincidente con «data operazione» e «data emissione/trasmissione» attestata da SdI